

COMUNE DI TELTI

Provincia di SASSARI

Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione*
- *sullo schema di rendiconto*

anno
2019

L'ORGANO DI REVISIONE


DOTT. SSA SIMONA SCANU

Sommario

INTRODUZIONE	
CONTO DEL BILANCIO	
Premesse e verifiche	
Gestione Finanziaria	
Fondo di cassa	
Il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo	
Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione	
Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2019	
Risultato di amministrazione	
ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	
Fondo anticipazione liquidità	
Fondi spese e rischi futuri	
SPESA IN CONTO CAPITALE	
SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO	
VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	
ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	
VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE	
RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI	
CONTO ECONOMICO	
STATO PATRIMONIALE	
RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO	
CONCLUSIONI	

Comune di TELTI

Organo di revisione

Verbale n.16 del 19/08/2020

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2019, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2019 operando ai sensi e nel rispetto:


- del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 del Comune di TELTI che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'organo di revisione

Dott.ssa Simona Scanu



INTRODUZIONE

Il sottoscritto Dott.ssa Simona Scanurevisore nominato con delibera dell'organo consiliare n.5 del 27/02/2019 **Premesso che:**

-ricevuta la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2019, approvati e modificati con la delibera di G.C. n. 71 del 07/08/2020 completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):

- a) Conto del bilancio;
- b) Stato patrimoniale;

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- ◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 con le relative delibere di variazione (per gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione);
- ◆ viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
- ◆ visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- ◆ visto il D.lgs. 118/2011;
- ◆ visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
- ◆ visto il regolamento di contabilità;

TENUTO CONTO CHE

- ◆ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento;
- ◆ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- ◆ si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;
- ◆ le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività svolta;

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2019.

CONTO DEL BILANCIO

Premesse e verifiche

L'organo di revisione, nel corso del 2019, non ha rilevato irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'organo di revisione ha verificato che:

- partecipa all'UNIONE DEI COMUNI DI ARZACHENA-PALAU-SANT'ANTONIO DI GALLURA E TELTI;
- l'Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto ai bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati;

- che l'Ente ha provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2019 attraverso la modalità "in attesa di approvazione al fine di verificare che non via siano anomalie in vista del successivo invio definitivo post approvazione del rendiconto da parte del Consiglio";

- nel corso dell'esercizio 2019, in ordine all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in sede di applicazione dell'avanzo libero l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico;

- l'Ente NON ha applicato nel corso del 2019 avanzo vincolato presunto;

- nel rendiconto 2019 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento;

-non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016;

-non avendo ricevuto rilievi da parte della Corte dei Conti, non ha dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013;

-non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui art.1 comma 11 del d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento;

-dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto emerge che l'ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui all'art. 243 del Tuel;

-che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233;

-che l'ente ha nominato il responsabile del procedimento ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili;

-che il responsabile del servizio finanziario ha effettuato i controlli sugli equilibri finanziari;

-nell'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento è stato rispettato l'obbligo – previsto dal comma 3, dell' art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) – della codifica della transazione elementare;

-nel corso dell'esercizio 2019, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;

-non è in dissesto;

-il risultato di amministrazione al 31/12/2019 è positivo;

- non ha provveduto nel corso del 2019 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio.

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono stati:

- 1) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio;
- 2) riconosciuti debiti fuori bilancio e in corso di finanziamento;

ma sono stati segnalati da parte del Settore Sociale debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;

Nel corso dell'esercizio 2019 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, , ma si è venuto a conoscenza nel 2020, prima della redazione del Rendiconto 2019 - di debiti fuori bilancio inerenti gli anni dal 2016-2019 per € 15.400,00, inerenti l'integrazione economica circa le rette presso la Casa di Riposo di Monti di un'assistita, disposto con Decreto del Giudice Tutelare della Stessa assistita.

Tali debiti verranno appositamente riconosciuti con apposita delibera di C.C. subito dopo l'approvazione del Rendiconto 2019, e la loro copertura sarà garantita con applicazione dell'avanzo libero, ex art. 187

comma 2 del D.Lgs 267/2000.

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2019 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da conto del Tesoriere)	€	2.557.248,48
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da scritture contabili)	€	2.557.248,48

L'andamento della consistenza del fondo di cassa complessivo nell'ultimo triennio è il seguente:

	2017	2018	2019
Fondo cassa complessivo al 31.12	1.652.726,34	2.323.062,50	2.557.248,48
<i>di cui cassa vincolata ⁽¹⁾</i>	285.926,27	508.642,44	642.199,00

(1) Riportare l'ammontare dei fondi vincolati come risultano in tesoreria

L'evoluzione della cassa vincolata nel triennio è rappresentata nella seguente tabella:

Consistenza cassa vincolata	+/-	2017	2018	2019
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	220.016,09	285.926,27	508.642,44
Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1	+	0,00	0,00	0,00
Fondi vincolati all'1.1	=	220.016,09	285.926,27	508.642,44
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	65.910,18	222.716,17	133.556,56
Decrementi per pagamenti vincolati	-	0,00	0,00	0,00
Fondi vincolati al 31.12	=	285.926,27	508.642,44	642.199,00
Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12	-	0,00	0,00	0,00
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	285.926,27	508.642,44	642.199,00

L'Organo di revisione ha verificato che non vi è stato utilizzo della cassa vincolata. Nel caso, lo stesso deve essere rappresentato tramite le apposite scritture nelle partite di giro come da principio contabile 4/2 punto 10, evidenziando l'eventuale mancato reintegro entro il 31/12.

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:

Equilibri di cassa					
Riscossioni e pagamenti al 31.12.2019					
	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale (A)		2.323.062,50	2.323.062,50		€ 2.323.062,50
Entrate Titolo 1.00	+	€ 847.148,84	€ 675.039,04	€ 160.717,59	€ 835.756,63
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 2.00	+	€ 1.338.863,87	€ 1.256.641,61	€ 13.997,37	€ 1.270.638,98
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 3.00	+	€ 282.797,39	€ 240.655,36	€ 51.389,54	€ 292.044,90
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1)	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)	=	€ 2.468.810,10	€ 2.172.336,01	€ 226.104,50	€ 2.398.440,51
di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)		€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	€ 2.542.426,37	€ 1.956.141,06	€ 323.531,10	€ 2.279.672,16
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	+	€ 312.552,41	€ 32.552,41	€ -	€ 32.552,41
di cui per estinzione anticipata di prestiti		€ -	€ -	€ -	€ -
di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti)		€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=	€ -	€ -	€ -	€ 2.312.224,57
Differenza D (D=B-C)	=	€ 2.468.810,10	€ 2.172.336,01	€ 226.104,50	€ 86.215,94
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio					
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E)	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	-	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (G)	+	€ -	€ -	€ -	€ -
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G)	=	€ 2.468.810,10	€ 2.172.336,01	€ 226.104,50	€ 86.215,94
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	€ 1.457.684,01	€ 518.355,67	€ 54.571,64	€ 572.927,31
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rid. attività finanziarie	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I)	=	€ 1.457.684,01	€ 518.355,67	€ 54.571,64	€ 572.927,31
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (B1)	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04)	=	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1)	=	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)	=	€ 1.457.684,01	€ 518.355,67	€ 54.571,64	€ 572.927,31
Spese Titolo 2.00	+	€ 2.142.275,82	€ 353.012,76	€ 72.154,29	€ 425.167,05
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale Spese Titolo 2,00, 3.01 (N)	=	€ 2.142.275,82	€ 353.012,76	€ 72.154,29	€ 425.167,05
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	-	€ 2.142.275,82	€ 353.012,76	€ 72.154,29	€ 425.167,05
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	=	-€ 684.591,81	€ 165.342,91	-€ 17.582,65	€ 147.760,26
Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz.	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02, 3.03,3.04)	=	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere	+	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere	-	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro	+	€ 498.479,79	€ 323.717,08	€ 3.206,84	€ 326.923,92
Spese titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro	-	€ 498.479,79	€ 321.647,57	€ 5.066,57	€ 326.714,14
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-F)	=	€ 4.107.280,79	€ 4.662.810,93	€ 206.662,12	€ 2.557.248,48

Relazione dell'Organo di Revisione – Rendi

Nel conto del tesoriere al 31/12/2019 non sono indicati pagamenti per azioni esecutive.

Nel caso fossero previsti la sistemazione di tali sospesi si dovrà provvedere come indicato nel principio contabile 4/2.

La sistemazione di tale pagamento richiede il riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio da sottoporre al Consiglio prima o contestualmente all'approvazione del rendiconto 2019.

L'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tempestività pagamenti

L'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, comma 8 del Tuel.

L'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.

In caso di sfornamento dei tempi di pagamento l'ente dovrà indicare le misure correttive.

Il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzodi Euro344.514,79.

L'equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad Euro 143.108,57mentre l'equilibrio complessivo presenta un saldo pari ad Euro 183.255,90come di seguito rappresentato:

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	344.514,79
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	37.653,16
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	163.753,06
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	143.108,57
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	143.108,57
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	- 40.147,33
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	183.255,90

Si specifica che le risorse vincolate in c.capitale (€ 61099,34) sommate alle somme vincolate di parte corrente nel bilancio (€ 103.640, 43) sono pari ad € 164.739,77, cioè colonna h dell'allegato A2; ma il totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti è pari ad € 163.753,06.

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2019
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	€ 331.428,73
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	€ 326.317,26
Fondo pluriennale vincolato di spesa	€ 777.674,43
SALDO FPV	-€ 451.357,17
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	€ 2.948,63
Minori residui attivi riaccertati (-)	€ 17.081,01
Minori residui passivi riaccertati (+)	€ 9.681,57
SALDO GESTIONE RESIDUI	-€ 4.450,81
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	€ 331.428,73
SALDO FPV	-€ 451.357,17
SALDO GESTIONE RESIDUI	-€ 4.450,81
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	€ 464.443,23
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	€ 1.587.028,02
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	€ 1.927.092,00

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2019

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali emerge che:

Entrate	Previsione definitiva (competenza)	Accertamenti in c/competenza	Incassi in c/competenza	%
		(A)	(B)	Incassi/accert.ti in c/competenza
				(B/A*100)
Titolo I	847.148,84	844.227,89	675.039,04	79,96
Titolo II	1.338.863,87	1.352.893,62	1.256.641,61	92,89
Titolo III	282.797,39	273.632,11	240.655,36	87,95
Titolo IV	1.457.684,01	692.740,67	518.355,67	74,83
Titolo V		-	-	#DIV/0!

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2019 la seguente situazione:

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	82.356,49
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.470.753,62
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.285.927,19
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	64.896,03
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	32.552,41
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		169.734,48
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	35.212,19
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	17.054,60
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		187.892,07
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	37.653,16
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	103.640,43
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	46.598,48
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	40.147,33
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		86.745,81

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	429.231,04
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	243.960,77
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	692.740,67
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	17.054,60
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	513.585,96
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	712.778,40
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		156.622,72
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziati nel bilancio dell'esercizio N	(-)	-
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	61.099,34
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		95.523,38
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		95.523,38
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	-
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		344.514,79
Risorse accantonate stanziati nel bilancio dell'esercizio N		37.653,16
Risorse vincolate nel bilancio		163.753,06
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		143.108,57
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	-	40.147,33
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		183.255,90

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		1.043.189,64
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	566.274,54
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	-
- Risorse accantonate di parte corrente stanziati nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹⁾	(-)	663.570,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) ⁽²⁾	(-)	143.541,27
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	24.323,83
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.	-	354.520,00

Le entrate correnti che coprono le spese di investimento provengono dal cap.198,1-Proventi da vendita loculi cimiteriali

Elenco analitico delle risorse accantonate per un totale di €1.762.592,23 così composto sotto la lettera "All.1":

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate						
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)						
Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità						0
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0	0	0	0	0
Fondo perdite società partecipate						0
Totale Fondo perdite società partecipate		0	0	0	0	0
Fondo contenzioso						0
Totale Fondo contenzioso		0	0	0	0	0
Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽³⁾						
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	159.157,89	0	35.825,13	- 38.588,92	156.394,10
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.110,81		461,47	-1.558,41	13,87
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		160.268,70	0	36.286,60	- 40.147,33	156.407,97
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						0
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		0	0	0	0	0
Altri accantonamenti ⁽⁴⁾						
Cap. 1821/2	Indennità di fine mandato	3.484,70	0	1.366,56		4.851,26
Cap. 1821/6	FONDO ACCANTONAMENTO PASSIVITA' POTENZIALI	15.000,00	0		0	15.000,00
Totale Altri accantonamenti		18.484,70	0	1.366,56	0	19.851,26
Totale		178.753,40	-	37.653,16	- 40.147,33	176.259,23

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione.

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) + (b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).

Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a) + (b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Elenco delle risorse vincolate per un totale di € 427.345,98 come da prospetto allegato al rendiconto 2019 sotto la denominazione Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate".

Si specifica che nell'All.a/2 Risultato di amministrazione- quote vincolate è riportato in calce alla colonna h e alla colonna i il totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'Ente che vengono portati in riduzione dalle risorse vincolate – vincoli formalmente attribuiti dall'ente; l'importo che quindi compare nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione è pari ad € 1.794,29 (e non 2.781,00) .

Pertanto il totale della parte vincolata che compare nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione è pari a € 427.345,98 (e non 428.332,69).

Elenco delle risorse destinate agli investimenti per un totale di € 288.179,97 come da prospetto allegato al rendiconto sotto sotto la denominazione Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate".

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2019

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente all'organo consiliare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2018-2019-2020 di riferimento;
- g) la sussistenza dell'impegno di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016

La composizione del FPV finale 31/12/2019 è la seguente:

FPV	01/01/2019	31/12/2019
FPV di parte corrente	€ 82.356,49	€ 64.896,03
FPV di parte capitale	€ 243.960,77	€ 712.778,40
FPV per partite finanziarie	€ -	€ -

L'organo di revisione ha verificato che:

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2019 è pari a euro 777.674,43.

L'organo di revisione ha verificato che:

- il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2019 costituisce un'entrata nell'esercizio 2020 ed è così distinto:

FVP 2019		importo
<i>SPESA CORRENTE</i>		
<i>di cui:</i>		
<i>salario accessorio e premiante</i>		37.750,87
<i>trasferimenti correnti</i>		
<i>incarichi a legali</i>		2.145,16
<i>altri incarichi</i>		
<i>altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente</i>		25.000,00
<i>servizi e forniture</i>		
TOTALE SPESA CORRENTE		64.896,03
<i>SPESA IN CONTO CAPITALE</i>		712.778,40
TOTALE FVP 2019		777.674,43

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte corrente è la seguente:

	2019
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	64.896,03
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	25.000,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	37.750,87
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per	

finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***	
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	2.145,16
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte capitale è la seguente:

	2019
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	712778,4
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	616.546,78
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	75.071,08
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	21.160,54

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2019, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

Risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che:

- a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, presenta un avanzo di Euro1.927.092,00, come risulta dai seguenti elementi:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				2.323.062,50
RISCOSSIONI	(+)	283.882,98	3.014.408,76	3.298.291,74
PAGAMENTI	(-)	400.751,96	2.663.353,80	3.064.105,76
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.557.248,48
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.557.248,48
RESIDUI ATTIVI	(+)	231.268,27	477.958,15	709.226,42
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	64.124,09	497.584,38	561.708,47
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			64.896,03
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			712.778,40
RESULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)⁽²⁾	(=)			1.927.092,00

- b) Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

	2017	2018	2019
Fondi vincolati	144.914,02	112.131,82	427.345,98
Fondi per finanziamento spese investimento	94.661,68	628.404,55	288.179,97
Fondi accantonati	469.813,99	178.753,40	176.259,23
Fondi non vincolati	916.182,96	1.132.181,48	1.035.306,82
TOTALE	1.625.572,65	2.051.471,25	1.927.092,00

Il fondo parte disponibile va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria degli altri fondi. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in valore negativo se la sommatoria degli altri fondi è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal caso, esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire integralmente la parte vincolata, la parte accantonata e la parte destinata.

Utilizzo nell'esercizio 2019 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2018

Il rendiconto dell'esercizio 2018 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 2.051.471,25. Con la delibera di approvazione del bilancio e/o con successive deliberazioni al bilancio di previsione sono state applicate quote di avanzo per € 464.443,23 così destinate:

Applicazioni	ACCANTONATO	VINCOLATO	DESTINATO	LIBERO	TOTALE
1228/7		500,00			500,00
10424/13		2.400,00			2.400,00
10424/12		19.614,26			19.614,26
10520/3		1.407,93			1.407,93
28111/2		66.048,01			66.048,01
28116/10		4.470,37			4.470,37
29416/20		55.627,97			55.627,97
30518/5		201,96			201,96
32318/15		18.158,61			18.158,61
32318/14		1.781,75			1.781,75
1611/17				930,00	930,00
10418/18				10.360,00	10.360,00
29416/19				10.000,00	10.000,00
24376/1				10.000,00	10.000,00
28112/16				36.000,00	36.000,00
32319/1				198.000,00	198.000,00
29416/18				28.942,37	28.942,37

	TOTALE AVANZO APPLICATO	464.443,23
	AVANZO 2018	2.051.471,25
	RESIDUO	1.587.028,02

Distintamente per la parte corrente e la parte in conto capitale, si fornisce il dettaglio delle destinazioni e degli effettivi utilizzi:

Descrizione	Articolo	Quota applicata	Quota utilizzata	Economia confluita nel risultato di amministrazione
Co.	1228/7	500,00	500,00	-
Co.	10424/13	2.400,00	2.400,00	-
Co.	10424/12	19.614,26	19.614,26	-
Co.	10520/3	1.407,93	1.407,93	-
CA*	28111/2	66.048,01	66.047,54	0,47
CA	28116/11	4.470,37	4.470,37	-
CA	29416/20	55.627,97	55.627,97	-
CA	30518/5	201,96	201,96	-
CA	32318/15	18.158,61	18.158,61	-
CA	32318/14	1.781,75	537,75	1.244,00
Co.	1611/17	930,00	930,00	-
Co.	10418/18	10.360,00	10.360,00	-
CA	29416/19	10.000,00		10.000,00
CA	24376/1	10.000,00	8.319,18	1.680,82
CA	29416/18	28.942,37	25.045,75	3.896,62
CA	28112/16	36.000,00	34.715,50	1.284,50
CA	32319	198.000,00	198.000,00	-
Totali		464.443,23	446.336,82	18.106,41

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall'art. 187 co.2 Tuel oltreché da quanto previsto dall'art.187 co. 3-bis Tuel e dal principio contabile punto 3.3 circa la verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità.

Art. 187 co. 2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca,

comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Art.187 3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non puo' essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

Punto 3.3 P.C. 4/2 D.lgs 118/2011 “Fino a quando il Fondo crediti dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.”

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 come previsto dall'art. 228 del TUEL con la delibera di G.C. n. 61 del 23/07/2020 munita del parere dell'Organo di revisione.

Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti.

La gestione dei residui di ha comportato le seguenti variazioni:

VARIAZIONE RESIDUI				
	Iniziali	Riscossi	Inseriti nel rendiconto	Variazioni
Residui attivi	€ 529.283,63	€ 283.882,98	€ 231.268,27	-€ 14.132,38
Residui passivi	€ 474.557,62	€ 400.751,96	€ 64.124,09	-€ 9.681,57

L'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

L'Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza è stato motivato.

2.2 Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, relativamente alle seguenti entrate:

Residui attivi		Esercizi precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	Totale residui conservati al 31.12.2019	FCDE al 31.12.2019
IMU	Residui iniziali		63.065,78	2.521,01	5.574,47	47.594,10	11.593,84	7.613,03	0
	Riscosso c/residui al 31.12		35.884,80	4.893,59	5.574,47	47.594,10	17.698,09	0	
	Percentuale di riscossione	#DIV/0!	56,90	194,11	100,00	100,00	152,65	0,00	
Tarsu – Tia - Tari	Residui iniziali	736.134,71	406.979,69	234.608,78	222.672,66	175.586,37	169.430,84	190.352,95	119.958,35
	Riscosso c/residui al 31.12	402.330,84	210.495,75	79.894,31	60.518,71	43.877,38	36.809,27		
	Percentuale di riscossione	54,65	51,72	34,05	27,18	24,99	21,73	0,00	
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	2.096,00	-	1.281,03	960,73	-	0,83	0,83	0,59
	Riscosso c/residui al 31.12	45,00	-	379,80	223,55	-	-	-	
	Percentuale di riscossione	2,15	#DIV/0!	29,65	23,27	#DIV/0!	0,00	0,00	
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	1.837,00	1.837,00	3.937,00	-	-	-	-	-
	Riscosso c/residui al 31.12	-	-	-	-	-	-	-	
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Proventi acquedotto	Residui iniziali	349.597,02	-	-	-	-	-	-	0
	Riscosso c/residui al 31.12	20.346,41	-	-	-	-	-	-	
	Percentuale di riscossione								
Proventi da permesso di costruire	Residui iniziali		4.156,39	391,35	929,95	300,00	1.150,24	500,00	0
	Riscosso c/residui al 31.12		4.155,89	391,31	929,92	300,00	1.150,24		
	Percentuale di riscossione		-	-	-	-	-	-	
Proventi canoni depurazione	Residui iniziali								
	Riscosso c/residui al 31.12								
	Percentuale di riscossione								

[1] Sono comprensivi dei residui di competenza

N.B.

Considerato che la finalità della tabella sopra riportata è quella di illustrare la vetustà dei residui attivi di alcune entrate comunali, la tabella deve essere così compilata:

- nella colonna "Totale residui conservati al 31/12/2019" è da inserire il dato cumulato dei residui attivi risultante dopo l'operazione di riaccertamento ordinario, comprensivo dei residui di competenza;
- nelle colonne precedenti, sono da riportare i residui risalenti alle annualità riportate in colonna, conservati al 1.1.2019 e la colonna riferita al 2019 contiene, al contrario, i dati della competenza.
- Nella riga riscosso c/residui occorre inserire le riscossioni in conto residui effettuate nel corso dell'esercizio 2019

L'art. 4 del D.L. 119/2018 ha disciplinato la novità del lo stralcio dei crediti fino a 1.000 € con l'automatico annullamento dei valori di importo residuo fino a 1.000 € (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L'eventuale disavanzo derivante da tale disposizione può essere ripartito in un numero massimo di 5 anni a quote costanti.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

N.B. Si ricorda che in sede di rendiconto non è prevista alcuna percentuale di abbattimento del FCDE.

- **Determinazione del F.C.D.E. con il Metodo della media semplice dei rapporti annui;**

N.B. Come previsto dal principio contabile 4/2 a decorrere dal rendiconto 2019 non è più possibile utilizzare il metodo semplificato.

Il Decreto Milleproroghe (Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162) prevede disposizioni per il ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019.

In particolare, per gli enti che avevano utilizzato il metodo semplificato il disavanzo che si determinerà dalla differenza tra l'importo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 e l'importo del FCDE accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019, potrà essere ripianato in un periodo massimo di 15 annualità, a decorrere dall'esercizio 2021, in quote annuali costanti.

Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del Consiglio comunale dell'ente locale, con il parere dell'Organo di revisione contabile, entro 45 giorni dall'approvazione del Rendiconto 2019.

Ai fini del ripiano del disavanzo possono essere utilizzate:

- le economie di spesa;
- tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale.

L'ente non si è avvalso della facoltà prevista dal principio contabile all. 4/2 di abbattere la % di accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019.

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a F.C.D.E. iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 156.407,97.

Entrata	Importo residui al 31 dicembre 2019 derivanti dai residui	% di accantonamento a FCDE	Importo minimo da accantonare anno 2018 e prec.	Importo residui al 31 dicembre 2019 derivanti dalla competenza	% di accantonamento a FCDE	Abbattonimento	Importo minimo da accantonare 2019	Totale importo minimo da accantonare	% effettiva di accantonamento al FCDE	Importo effettivo accantonato a FCDE
15.3 Accertam.ICI-Imu	11.073,98	84,64 %	€ 9.372,87	€ 5.042,00	84,64 %	100%	€ 4.267,48	€ 13.640,36	84,64 %	€ 13.640,36
50.1 tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	133.305,74	63,02 %	€ 84.007,82	€ 57.047,21	63,02 %	100%	€ 35.950,53	€ 119.958,35	63,02 %	€ 119.958,35
50.4 ACCERTAMENTO TARSU/TARI	24.429,96	81,25 %	€ 19.850,41	€ 3.624,40	81,25 %	100%	€ 2.944,98	€ 22.795,39	81,25 %	€ 22.795,39
160.2 (ex 160.1) POLIZIA LOCALE CDS	0,83	70,93 %	€ 0,59	€ -	70,93 %	100%	€ -	€ 0,59	70,93 %	€ 0,59
165.4 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS	0,00	44,28 %	€ -	€ 30,00	44,28 %	100%	€ 13,28	€ 13,28	44,28 %	€ 13,28

Importo totale da accantonare a FCDE nel risultato di amm.ne € **156.407,97**

Fondo anticipazione liquidità

L'Ente, ai sensi dell'art. 39 ter della dl 30 dicembre 2019 n. 162 convertito in legge n. 8 del 28 febbraio 2020 non ha richiesto anticipazioni di liquidità.

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

Nell'esercizio 2019 non è stato previsto nessun fondo per cause dell'esercizio precedente; qualora intervenissero cause di probabile soccombenza si prevederà nell'esercizio 2020.

Fondo passività potenziali

Al 31 dicembre 2019 si confermano passività potenziali per le quali si è instaurato in passato un contraddittorio tra il Comune di Telti e il creditore Abbanoa;; a tal fine si è ritenuto opportuno confermare tale accantonamento, che verrà utilizzato per pagare le fatture della Abbanoa Spa, delle quali si è definito il debito certo, liquido ed esigibile. Si auspica entro l'anno 2020 di arrivare anche alla certificazione delle utenze, ad opera dell'Area Tecnica, in seguito alla quale verranno abbonate le fatture per i depositi cauzionali.

Fondo indennità di fine mandato

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, per €. 4.851,26.

SPESA IN CONTO CAPITALE

Si riepiloga la spesa in conto capitale per macroaggregati:

	Macroaggregati	Rendiconto 2019
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	483.540,21
203	Contributi agli investimenti	
204	Altri trasferimenti in conto capitale	
205	Altre spese in conto capitale	30.045,75
	TOTALE	513.585,96

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano essere equivalenti.

L'Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

ENTRATE DA RENDICONTO 2017	Importi in euro	%
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	837.819,03	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	128.205,16	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	259.798,15	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2017	€ 1.225.822,34	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	€ 122.582,23	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2017		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2019(1)	€ 6.273,43	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	€ -	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ -	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	€ 116.308,80	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	€ 6.273,43	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate		0,51%

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017 e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.

Nota Esplicativa

Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i mutui. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

Debito complessivo

TOTALE DEBITO CONTRATTO⁽²⁾		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2018	+	€ 264.321,63
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2019	-	€ 32.552,41
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2019	+	€ -
TOTALE DEBITO	=	€ 231.769,22

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione			
Anno	2017	2018	2019
Residuo debito (+)	341.431,41	304.367,29	264.321,63
Nuovi prestiti (+)			
Prestiti rimborsati (-)	39.000,63	40.045,66	32.552,41
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)	1.936,51		
Totale fine anno	304.367,29	264.321,63	231.769,22

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale			
Anno	2017	2018	2019
Oneri finanziari	8.230,89	7.185,86	6.273,43
Quota capitale	39.000,63	40.045,66	32.552,41
Totale fine anno	47.231,52	47.231,52	38.825,84

L'ente nel 2019 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

Concessione di garanzie

Non sono state rilasciate garanzie a favore degli organismi partecipati dall'Ente.

All'Organo di revisione non risulta che fra i prestiti concessi dall'amministrazione a qualsiasi titolo, ci siano casi di prestiti in sofferenza (pagamenti di interesse o capitale scaduti da almeno 90 giorni oppure capitalizzati, rifinanziati o ritardati di comune accordo; pagamenti scaduti da meno di 90 giorni per i quali, considerate le circostanze del debitore, sia in dubbio il recupero anche parziale).

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L'ente non ha ottenuto nel 2019, ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015 una anticipazione di liquidità di dalla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili.

La Corte dei conti Sezione Autonomie con deliberazione n.33/2015 (vedi anche, a titolo di confronto, i principi enunciati nella delibera n.28/2017 Sez. Autonomie per le Regioni) ha stabilito le seguenti regole per la contabilizzazione dell'anticipazione:

"Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio.

L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa.

L'utilizzo del fondo di sterilizzazione ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'art. 2, comma 6, d.l.19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell'ente".

Si tenga conto, infine, della sentenza n. 4/2020 della Corte Costituzionale La Consulta ha rilevato come l'anomala utilizzazione del Fal FCDE l'equilibrio di bilancio e i principi della sana gestione finanziaria, violando la golden rule contenuta nell'articolo 119, comma 6, della Costituzione. L'anticipazione di liquidità, infatti, è una forma di indebitamento straordinario che soggiace al rispetto di tre parametri fondamentali: il collegamento a una sofferenza di cassa, il rigoroso rispetto del bilanciamento degli interessi definiti in sede costituzionale ed europea e la sua inidoneità a essere un rimedio contingente a risanare bilanci strutturalmente in perdita.

Occorre pertanto verificare che nel risultato di amministrazione siano presenti due accantonamenti distinti: uno per il fondo crediti e uno per il fondo anticipazioni liquidità.

Contratti di leasing

Al Revisore non risulta che l'ente abbia in corso al 31/12/2019 contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato pubblico e privato.

Strumenti di finanza derivata

L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza): €.344.514,79
- W2* (equilibrio di bilancio): €.143.108,57
- W3* (equilibrio complessivo): €.183.255,90* (per quanto riguarda W2) e W3 (equilibrio complessivo) si ricorda che ai sensi del DM 1.08.2019 per il rendiconto 2019 si tratta di valori **con finalità meramente conoscitive.**

Con riferimento alla Delibera n 20 del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite della Corte dei conti la RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito)

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Entrate

Nel 2019 non sono previste entrate da evasione tributaria.

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE	
			Accantonamento Competenza Esercizio 2018	FCDE Rendiconto 2019
Recupero evasione IMU/ICI	€ 5.042,00	€ -		€ 13.640,36
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	€ 3.624,40	€ -	€ -	€ 22.795,39
Recupero evasione COSAP/TOSAP	€ -	€ -	€ -	€ -
Recupero evasione altri tributi	€ -	€ -	€ -	€ -

Sono presenti nel rendiconto residui per recupero evasione.

Residui attivi al 1/1/2019	€ 51.802,02	
Residui riscossi nel 2019	€ 9.414,83	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 6.883,25	
Residui al 31/12/2019	€ 35.503,94	68,54%
Residui della competenza	€ 8.666,40	
Residui totali	€ 44.170,34	
FCDE al 31/12/2019	€ 36.435,75	82,49%

Osservazioni: Si sottolinea l'estrema lentezza nella riscossione delle predette somme iscritte a ruolo e, a tal riguardo, si esorta ad effettuare un controllo sulle cause che determinano tale lentezza, coinvolgendo necessariamente l'istituto addetto alla riscossione, cui i ruoli sono stati affidati, valutando l'opportunità di segnalare agli organi competenti eventuali situazioni di inerzia.

IMU

Le entrate accertate nell'anno 2019 pari ad €.195.704,85 sono diminuite rispetto a quelle dell'esercizio 2018.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:

IMU	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2019	€ 11.593,84	
Residui riscossi nel 2019	€ 17.698,09	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ -	
Residui al 31/12/2019	€ 7.613,03	65,66%
Residui della competenza	€ 51.103,61	
Residui totali	€ -	
FCDE al 31/12/2019		#DIV/0!

I capitoli considerati è il n.10.2

TASI

Non sono previste entrate da Tasi.

TARSU-TIA-TARI

Le entrate accertate nell'anno 2019 pari ad €. 293.167,25 sono leggermente diminuite rispetto a quelle dell'esercizio precedente.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI è stata la seguente:

TARSU/TIA/TARI		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2019	€ 169.430,84	
Residui riscossi nel 2019	€ 36.809,27	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	-€ 684,17	
Residui al 31/12/2019	€ 133.305,74	78,68%
Residui della competenza	€ 57.047,21	
Residui totali	€ 190.352,95	
FCDE al 31/12/2019	€ 119.958,35	63,02%

Non è compresa la quota addizionale provinciale- cap.50.2- che chiude con un residui proveniente dai residui pari ad €.1.906,01.

Osservazioni: Si sottolinea l'estrema lentezza nella riscossione delle predette somme iscritte a ruolo e, a tal riguardo, si esorta ad effettuare un controllo ed a rimuovere le cause che determinano tale lentezza.

Contributi per permessi di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni	2017	2018	2019
Accertamento	35.198,25	28.730,67	16.523,19
Riscossione	68.405,65	34.898,25	16.023,19

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la seguente:

Contributi per permessi a costruire e relative sanzioni destinati a spesa corrente		
Anno	importo	% x spesa corr.
2017	0,00	0,00%
2018	0,00	0,00%
2019	0,00	0,00%

Movimentazione delle somme rimaste a residuo		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2019	1.150,24	
Residui riscossi nel 2019	1.150,24	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	0,00	
Residui al 31/12/2019	0,00	0,00%
Residui della competenza	500,00	
Residui totali	500,00	
FCDE al 31/12/2019	-	#DIV/0!

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)

Non sono state accertate negli ultimi tre esercizi entrate relative alle sanzioni amministrative per violazione codice della strada.

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada			
	2017	2018	2019
accertamento	314,91	278,16	41,67
riscossione	314,91	277,33	41,67
%riscossione	100,00	99,70	100,00
FCDE			

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA	Accertamento 2017	Accertamento 2018	Accertamento 2019
Sanzioni CdS	€ 314,91	€ 278,16	€ 41,67
fondo svalutazione crediti corrispondente	€ -	€ -	€ -
entrata netta	€ 314,91	€ 278,16	€ 41,67
destinazione a spesa corrente vincolata	€ 314,91	€ 278,16	€ 41,67
% per spesa corrente	100,00%	100,00%	100,00%
destinazione a spesa per investimenti	€ -	#RIF!	#RIF!
% per Investimenti	0,00%	#RIF!	#RIF!

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:

CDS	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2019	€ 0,83	
Residui riscossi nel 2019	€ -	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ -	
Residui al 31/12/2019	€ 0,83	100,00%
Residui della competenza		
Residui totali	€ 0,83	
FCDE al 31/12/2019	€ 0,59	71,08%

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

Le entrate accertate nell'anno 2019 sono pari ad Euro 17.240,33 relativi agli introiti da canone locazione terreno per impianti telefonici sono stati interamente riscossi.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2018	0,00	
Residui riscossi nel 2018	0,00	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	0,00	
Residui al 31/12/2018	0,00	#DIV/0!
Residui della competenza	0,00	
Residui totali	0,00	
FCDE al 31/12/2018		#DIV/0!

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati		Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	variazione
101	redditi da lavoro dipendente	568.988,44	€ 583.010,81	14.022,37
102	imposte e tasse a carico ente	41.338,48	€ 44.573,30	3.234,82
103	acquisto beni e servizi	1.072.839,30	€ 1.117.133,19	44.293,89
104	trasferimenti correnti	494.417,39	€ 516.469,11	22.051,72
105	trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	7.185,86	6.273,43	-912,43
108	altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	3.284,25	0,00	-3.284,25
110	altre spese correnti	10.904,90	18.467,35	7.562,45
TOTALE		€ 2.198.958,62	€ 2.285.927,19	86.968,57

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2019, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 57.319,19;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 567.297,33;
- l'art.40 del D. Lgs. 165/2001;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del D. Lgs. 75/2017/2017 assumendo a riferimento l'esercizio 2016.

Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le comunità montane e le unioni di comuni, il limite di spesa non si applica all'utilizzo di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purché ciò avvenga nei limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale e non si tratti di prestazioni aggiuntive al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. (deliberazione Corte conti, sezione autonomie, 20 maggio 2016, n. 23). Il limite di spesa non si applica anche per l'utilizzo contemporaneo di un dipendente da parte di più enti, all'interno dell'ordinario orario di lavoro, e per i dipendenti in posizione di comando. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può, comunque, generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2019, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 D.L. 90/2014)

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2019 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater **(o comma 562 per i Comuni non soggetti al patto di stabilità)** della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013	rendiconto 2019
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	591.742,93	€ 583.010,81
Spese macroaggregato 103	19.456,76	
Irap macroaggregato 102	40.045,04	€ 37.863,96
Altre spese		
Spese macroaggregato 104		
straordinario altre amministrazioni		
spese unione		€ 6.501,00
Totale spese di personale (A)	€ 651.244,73	€ 627.375,77
(-) Componenti escluse (B)	83.947,41	93.743,80
(-) Altre componenti escluse:		
di cui rinnovi contrattuali		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	€ 567.297,32	€ 533.631,97
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562		

Nel computo della spesa di personale 2018 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2017 e precedenti rinviate al 2018; mentre dovrà escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2018, dovranno essere imputate all'esercizio successivo).

Spese a tempo determinato anno 2009 euro 57.319,19;

Spese a tempo determinato anno 2019 euro 13.733,57;

L'Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio.

L'Organo di revisione ha rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo.

VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei suddetti limiti di spesa *specificare:*

- *Spese per incarichi di collaborazione autonoma – studi e consulenza*
- *Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza*
- *Spese per sponsorizzazione*
- *Spese per formazione*
- *Spese per stampa di relazioni e pubblicazioni*
- *Spese per missioni*
- *Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi*

RENDICONTAZIONE DEI LIMITI

Nell'esercizio 2019 la spesa effettivamente sostenuta è la seguente:

ND	Tipologia di spesa	Limite	Spesa sostenuta	Differenza

1	Studi e incarichi di consulenza			-
2	Relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza	1.612,00	479,00	1.133,00
3	Missioni	173,58	136,80	36,78
4	Formazione	1.534,92	1532,92	2,00
5	Autovetture (spese esercizio) di	1.800,00	1.800,00	-
6	Autovetture (acquisto)	-		-

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

Crediti e debiti reciproci

L'Organo di revisione ha verificato che non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati in quanto alla data della presente relazione, le note informative non sono ancora asseverate dagli organi di revisione delle società stesse.

La stessa è stata inviata ad:

- Abbanoa.
- SOCIETA' I&G GALLURA SPA IN LIQUIDAZIONE

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2019, non ha proceduto alla costituzione di una nuova/nuove società o all'acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Ente ha provveduto in data 30/12/2019 ad adottare la Deliberazione n.44, all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

CONTO ECONOMICO

L'Ente si è avvalso di quanto previsto dall'articolo 232 comma 2 come modificato dall'art. 57, comma 2-ter, D.L. n. 124/2019 convertito in Legge 157/2019.

STATO PATRIMONIALE

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2019 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così rilevati:

ATTIVO

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

Disponibilità liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2019 delle disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

PASSIVO

Patrimonio netto

Il patrimonio netto è così suddiviso:

	PATRIMONIO NETTO	Importo
I	Fondo di dotazione	€ 7.871.610,52
II	Riserve	€ 6.359.172,36
a	da risultato economico di esercizi precedenti	
b	da capitale	
c	da permessi di costruire	
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 6.359.172,36
e	altre riserve indisponibili	
III	risultato economico dell'esercizio	

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato 4/3 e sono così distinti:

	Importo
fondo per controversie	
fondo perdite società partecipate	
fondo per manutenzione ciclica	
fondo per altre passività potenziali probabili	€ 19.851,26
totale	€ 19.851,26

Debiti

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'Organo di revisione prende atto che l'ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e in particolare risultano:

- a) i criteri di valutazione (con particolare riferimento alle modalità di calcolo del FCDE)
- b) le principali voci del conto del bilancio
- c) l'elenco delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione

Nella relazione non sono illustrate le gestioni dell'ente, i criteri di valutazione utilizzati, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Considerata la qualità dell'azione amministrativa come la trasparenza, la tempestività e la responsabilità sui procedimenti;

Considerato il grado di economicità, efficienza e produttività raggiunti nell'offerta dei servizi istituzionali;

Rilevato che nell'attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione non è stata riscontrata alcuna irregolarità o inadempienza.

Split payment e/o reverse charge.

Il Revisore invita all'applicazione puntuale e precisa della norma introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) e di tutte le successive modifiche, relativamente allo split payment ed agli obblighi di reverse charge.

Contabilità economico/patrimoniale

Il Revisore ricorda che l'**art. 57 (Disposizioni in materia di enti locali) della Legge di Bilancio 2020** di cui al DL n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, con il comma 2-ter viene sancita definitivamente la facoltatività – a regime – della contabilità economico/patrimoniale (CEP) per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente".

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

Il Revisore ricorda che ai sensi degli articoli:

Articolo 92.(Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli)

4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.

4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi

alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

4-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Revisore fa presente che l'articolo 109, comma 1, lett. b) del decreto legge 34/2020, modifica la disposizione contenuta nell'art. 92, comma 4-bis del decreto legge Cura-Italia e precisamente:

“Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.”

107 (Differimento di termini amministrativo-contabili):

- In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio;

-Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020;

-Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020;

Art. 109 (Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

Art. 112 (Sospensione quota capitale mutui enti locali)

1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.

64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 276,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)

1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;

c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;

d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

Art. 115 (Straordinario polizia locale)

1. Per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. Al riparto delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 per l'anno 2020, pari a 10 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.

, contenente le misure adottate al fine di stabilizzare l'economia a seguito dell'emergenza "Covid-19", nella prossima settimana è previsto che venga

DECRETO 17 marzo 2020

Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni. (20A02317) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)

Relativamente alle spese di personale per il 2020, il revisore informa che in data 17/03/2020 con il Decreto viene data attuazione all'art.33,c.2 del d.l. 34/2019 convertito con L. n.58/2019 individuando i valori soglia differenziati per fascia demografica.

La spesa di personale sarà relativa agli impegni di competenza complessiva per tutto il rapporto di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, rapporto di lavoro per il personale di cui all'art.110, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Le entrate correnti sulle quali rapportare le spese di personale, dovranno essere calcolate facendo la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Il valore soglia di massima spesa del personale che il comune dovrà considerare è il 27,60%.

Naturalmente le future assunzioni in base al valore soglia di cui sopra, fermo quanto previsto dall'art.5, potrà essere incrementata sempre in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato nella tabella 1 comma 1 di ciascuna fascia demografica.

In seguito all'adozione del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) si ricorda che:

Art. 110 Rinvio termini bilancio consolidato 1. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020.

Art. 177 Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. **4.** Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 205,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 180 Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia

1. Nell'anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.» **4.**

All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 196, le parole da "nonché" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.". **5.** Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 181 Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la

Conferenza Stato-Città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.

Art. 138 Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020

1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Quindi l'abrogazione di tali disposizioni unifica il termine per l'approvazione di tutte le aliquote e tariffe dei tributi locali e relativi regolamenti entro il 31 luglio, termine attualmente fissato dall'art. 107, comma 2, del d.l. 18/2020 per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022. Resta in vigore l'art. 107, comma 5, del medesimo decreto-legge 18/2020, il quale consente ai comuni di confermare per il 2020 le tariffe della TARI 2019, rinviando al 31 dicembre il termine per l'approvazione del PEF 2020 da parte degli enti territorialmente competenti.

Per cui scadono il 31 luglio tutti i termini per l'approvazione delle aliquote, tariffe e regolamenti dei tributi locali (IMU, TARI, IRPEF, imposta di pubblicità, TOSAP).

Resta ferma la facoltà di confermare le tariffe TARI 2019

La legge di conversione del dl rilancio 34/2020 proroga il termine di approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre.

Il comma 779 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 aveva previsto, per il 2020, in deroga al comma 169 dell'articolo 1 della Legge 296/2006 nonché dell'articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000, di approvare i nuovi atti relativi all'IMU anche dopo il termine di approvazione del bilancio e comunque entro il 30 giugno 2020.

Anche per la TARI il DL 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la previsione del comma 683 bis prevedendo l'approvazione di *tariffe e regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile.*

Alle citate norme si deve aggiungere il comma 4 dell' articolo 107 del dl 18/2020 che portava le tariffe TARI al 30 giugno 2020: *Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020*

Le citate disposizioni sono state superate con l'abrogazione delle medesime da parte dell'articolo 138 del dl 34/2020, che interviene per allineare l' approvazione delle delibere tributarie al nuovo termine di approvazione dei bilanci degli enti locali, disciplinato dall'articolo 107 del dl 18/2020(Cura Italia)

- **Ad oggi, il termine ultimo di approvazione del bilancio per gli enti locali è contenuto nel citato articolo 107, posto al 30 settembre 2020 (ex 31 Luglio) grazie alla legge di conversione del dl 34/2020.**
- **107 Differimento di termini amministrativo contabili**

COMMA 2 Per le finalità di cui al comma 1 (In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020..) per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 SETTEMBRE 2020

La norma che collega l'approvazione delle delibere di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote dei tributi locali al bilancio è l'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000 il quale dispone che:

in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente ***“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”***.

Con l'approvazione del dl rilancio 34/2020, l'articolo 138 intitolato **Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020** si pone l'obiettivo di raggiungere l'allineamento delle delibere tributarie al termine ultimo di approvazione del bilancio.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019.

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT.SSA SIMONA SCANU

